

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE QUARTA PENALE**

Composta da:

Dott. VIGNALE Lucia - Presidente

Dott. BELLINI Ugo - Relatore

Dott. BRUNO Mariarosaria - Relatore

Dott. BRANDA Francesco Luigi - Relatore

Dott. MARI Attilio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a G il (Omissis)

avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

**Fatto**

1. La Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Alessandria aveva riconosciuto A.A. colpevole del reato di cui all'art. 590, comma secondo e terzo cod. pen. (commesso il 9 ottobre 2017) e lo aveva condannato alla pena di Euro 120

di multa; ha revocato però il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto in primo grado.

2. L'imputato, in particolare, all'esito del giudizio di merito, è stato ritenuto colpevole del reato di lesioni personali colpose gravi, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nella sua qualità di datore di lavoro di B.B.

Nel dettaglio, A.A. è stato ritenuto responsabile per aver cagionato per colpa al dipendente lesioni personali gravi per ustioni subite dal capo, tronco e arti superiori, mentre lo stesso era intento ad attività di bonifica e recupero polvere da sparo e bossoli esausti in prossimità di una macchina di caricamento cartucce, allorquando da sotto la macchina si verificava una disconnessione con perdita di isolamento dei cavi di alimentazione che innescava la polvere da sparo, cui seguiva un principio di incendio che cagionava al lavoratore le suddette lesioni personali. Al datore di lavoro veniva contestata, oltre a profili di colpa generica, la inosservanza dell'art. 85, comma 1, [D.Lgs. 81/2008](#) in quanto non provvedeva affinché la macchina di caricamento cartucce fosse regolarmente protetta dai pericoli determinati dall'innescamento elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o lo sviluppo di polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

La Corte di appello, pure a fronte di una ricostruzione delle fasi dell'infortunio emersa all'esito dell'istruttoria dibattimentale diversa da quanto evidenziato nella imputazione, ha escluso che la condotta del lavoratore presentasse profili di eccentricità e di abnormità, anche nelle modalità esecutive, tali da determinare la interruzione del rapporto di causalità, pur risultando il comportamento negligente del lavoratore che aveva eseguito le opere di bonifica nella zona sottostante il macchinario a motore acceso e avvalendosi di una scopa che aveva determinato il troncamento del cavo di alimentazione.

Sul punto osservava che il datore di lavoro aveva contravvenuto all'obbligo di fornire al lavoratore attrezzature conformi agli standard di sicurezza, atteso che le protezioni esistenti, mediante fotocellule, erano sollevate da terra di circa un metro il che consentiva al lavoratore di accedere alla superficie posta sotto il macchinario eludendo il sistema di sicurezza che, secondo le indagini dell'organo ispettivo, presentava profili di vetustà e inadeguatezza in quanto consentiva l'impiego di strumenti di lavoro, quali scope, per eludere il sistema di spegnimento automatico. La condotta del lavoratore era pertanto prevedibile e non aveva attivato un rischio eccentrico, in quanto l'addetto al recupero della polvere da sparo e dei bossoli scartati, era intento nelle lavorazioni cui era adibito sebbene avesse operato in maniera imprudente, e cioè con la macchina in funzione, non aveva utilizzato metodi di lavoro del tutto incongrui o eccentrici rispetto al ciclo produttivo, ma si era avvalso di una attrezzatura di lavoro che era compatibile con l'incarico assegnato, laddove l'infortunio era dipeso da un sistema di protezione incompleto, non in grado di intercettare possibili comportamenti imprudenti del lavoratore.

2. Avverso la già menzionata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti

strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans.  
cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si deduce mancanza e/o carenza nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della interruzione del nesso causale in forza della condotta del lavoratore, ritenuta "abnorme e imprevedibile" dal ricorrente, in quanto i giudici di merito non avevano considerato la informazione probatoria, di decisiva rilevanza ai fini del decidere, secondo cui l'innescò della polvere da sparo era stata determinata non dalla metodologia di lavoro in quanto il lavoratore si era avvalso di una scopa passando sotto le fotocellule, ma da un fattore imprevedibile rappresentato dal troncamento del cavo elettrico e quindi dall'involontario danneggiamento della macchina, così da doversi escludere che la genesi dell'infortunio fosse riconducibile ad una mancata protezione delle componenti del macchinario, ma ad un'azione del lavoratore, eccentrica rispetto all'area di rischio governata dal garante.

2.2. Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge per travisamento di una informazione probatoria decisiva rappresentata dal fatto che, contrariamente alla prospettazione fondante il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato, la macchina aveva superato il vaglio dei ripetuti controlli da parte della Commissione Esplosivi della Prefettura di Alessandria che ne aveva verificato la funzionalità e la sicurezza, anche in ordine alla esistenza di adeguate protezioni, così da consentire la riattivazione del locale. Tale dato era in grado di scardinare il ragionamento del giudice di appello, il quale aveva escluso la regolarità delle protezioni riconoscendo la sostanziale eludibilità dei sistemi di sicurezza.

## **Diritto**

1. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata è resistente alla censura di travisamento della prova denunciata dal ricorrente.

Se è vero che fu l'azione del lavoratore, addetto alla pulizia e alla manutenzione dell'area in cui insisteva la macchina che caricava la polvere da sparo, a innescare la sequenza causale che determinò il principio di incendio da cui derivarono le lesioni personali, è pure vero che la inidoneità delle protezioni della macchina, che avrebbero dovuto escludere l'alimentazione elettrica in ipotesi di mancata osservanza della distanza di sicurezza, concorse a favorire l'accensione della polvere accumulatasi sotto al macchinario, che l'addetto era intento a rimuovere. Invero il giudizio sulla causalità della colpa presuppone un'attenta verifica, tramite un giudizio controfattuale ipotetico, della valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito ovvero, nel caso in specie, se il rispetto della regola cautelare, concernente la puntuale verifica dello stato di manutenzione del macchinario e dei suoi componenti, sarebbe stata in grado di scongiurare, con apprezzabile probabilità, il mal funzionamento del sistema di sicurezza (sez. 4, n. [7783](#) del 11 Febbraio 2016, P.C. in proc. Montaguti, Rv. 266356; n. 34375 del 30 Maggio 2017, Fumarulo, Rv. 270823; n. 9705 del 15 Dicembre 2021, Pazzoni Brunello, Rv. 232855).

2. Orbene, il giudizio espresso sul punto dalla Corte di appello di Torino è stato corretto e privo di travisamenti in quanto è stato logicamente evidenziato, alla stregua degli elementi dichiarativi, documentali e tecnici acquisiti nel corso giudizio, che il sistema di protezione era obsoleto e incompleto in quanto non in grado di interrompere il circuito elettrico in ipotesi di sollecitazione o di interferenza tra l'operatore, le componenti poste a livello del suolo o a quota non superiore ad un metro, evenienza niente affatto eccezionale se si considera la necessità di rimuovere da terra i residui della lavorazione. Se pertanto il giudice distrettuale ha dato conto della ricorrenza di un rapporto di derivazione diretta tra l'evento e l'inosservanza della regola cautelare in capo al datore di lavoro, al contempo ha escluso, con corretti argomenti logico giuridici, l'interruzione del rapporto di causalità in ragione dell'imprudente condotta della persona offesa.

2.1. Depone infatti per la esclusione della interruzione del rapporto di causalità, pure in presenza della imprudente condotta del lavoratore, la giurisprudenza che esclude l'interruzione del rapporto di causalità quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (sez. 4, n. [10265](#) del 17/1/2017, Meda, Rv. 269255; n. [22813](#) del 21/04/2015, Palazzolo, Rv. 263497; n. [16888](#) del 7/02/2012, Pugliese, Rv. 252373). Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori (sez. F. n. [32357](#) del 12/08/2010, Mazzei Rv. 247996; n. [10123](#) del 15/01/2020, PG/Chironna, Rv. 278608-01).

A questo proposito il giudice distrettuale ha adeguatamente evidenziato come la imprudente condotta lavorativa della persona offesa non sia stata idonea ad escludere la responsabilità del datore di lavoro in quanto, da un lato, non presentava profili di esorbitanza e di eccentricità rispetto alle mansioni alla stessa assegnate, poiché si inseriva nel contesto finalistico della lavorazione cui il lavoratore era addetto, e dall'altra, l'interferenza tra le attività del lavoratore intento a pulire i residui della lavorazione con l'alimentazione elettrica della macchina risultava un'evenienza del tutto prevedibile in assenza di fotocellule che ne impedissero il funzionamento al di sotto di un metro di altezza.

3. Manifestamente infondato, in quanto si pone in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità sul punto, è il secondo motivo di ricorso teso a denunciare un difetto di motivazione ove aveva riconosciuto l'inosservanza di una regola cautelare da parte del datore di lavoro in relazione alla manutenzione della macchina e alla efficienza dei sistemi di protezione della stessa in quanto non aveva considerato il conseguimento della licenza all'impiego della macchina da parte degli organi amministrativi preposti.

Va infatti precisato che la responsabilità colposa del datore di lavoro per l'infortunio accorso al lavoratore non è esclusa dalla circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza di una macchina o alla regolarità di impianti, in quanto la normativa antinfortunistica pone direttamente a carico dell'imprenditore l'obbligo di attuare le misure previste e di accertarsi della loro esistenza, ed il destinatario di tale

obbligo non può eluderlo trincerandosi dietro (sempre possibili) carenze o superficialità di osservazione verificatesi nel corso di ispezioni, oppure dietro pareri sommariamente espressi. (Sez. 4, Sentenza n. 32128 del 06/05/2011, Monti e altro, Rv. 251456-01; sez. 4, n [41985](#) del 29/04/2003, PG in proc. Morra, Rv. 227286) soprattutto allorquando, come nella specie, risulta essere stata adeguatamente evidenziata dal giudice distrettuale la lacunosità e la incompletezza dei sistemi di protezione adottati.

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Va ordinato l'oscuramento dei dati identificativi della persona offesa in presenza di reato di lesioni colpose e quindi di dati sanitari in relazione ai quali va assicurato il rispetto della riservatezza in caso di diffusione del presente provvedimento.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 52, comma 2 D.Lgs. 196/2003 dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento sia omessa la indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.

Così deciso in Roma il 10 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2025.